

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 359 del 17-12-2025**

**OGGETTO: Giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025. Conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore e Atto di impegno.**

**CIG:**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1717 del 29 novembre 2023 "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina del Direttore Generale dell'Agazia territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti" con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'Avv. Angelo Pansini l'incarico di Direttore Generale dell'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti;

**PREMESSO CHE**

- dinnanzi al Consiglio di Stato è pendente il giudizio di appello r.g. 9281/2025, proposto da ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 30/10/2025 n. 3496;
- dinnanzi al Consiglio di Stato è pendente il giudizio di appello r.g. 9370/2025 proposto dai Comuni di Conversano e Polignano avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 30/10/2025 n. 3496;
- in data 30/10/2025 il TAR Lombardia di Milano, Sez. I ha emesso la sentenza n. 3496/2025, recante accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, del ricorso R.G. n. 2193/2025, proposto per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante l'adozione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del esercizio dei rifiuti urbani, nonché del suo allegato A e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e Allegato A;
- la predetta sentenza è stata pronunciata anche nei confronti di alcuni Comuni del territorio pugliese,

segnatamente il Comune di Alessano, il Comune di Castrignano del Capo, il Comune di Corsano, il Comune di Gagliano del Capo, il Comune di Morciano di Leuca, il Comune di Patù, il Comune di Salve, il Comune di Tiggiano, il Comune di Tricase, il Comune di Surbo, il Comune di Monopoli, il Comune di Mola di Bari, il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Conversano;

- l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (in seguito, AGER) è stata istituita con L.r. n. 20/2016 e svolge in Puglia le funzioni di Ente unico di governo dell'Ambito territoriale ottimale regionale per la gestione dei rifiuti ai sensi della L.r. n. 24/2012, come modificata dalla medesima L.r. n. 20/2016; ad AGER, nella suddetta qualità di Ente di Governo dell'Ambito unico regionale e i Comuni partecipano obbligatoriamente ai sensi del comma 1 bis dell'art. 3 bis D.L. n. 138/2011;

**CONSIDERATO CHE** nel ricorso R.G. n. 2193/2023 sopra indicato AGER non è stata evocata in giudizio e non vi ha quindi preso parte e ha interesse ad intervenire nei giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025, ritenendo che la sentenza n. 3496/2025 rechi statuizioni e motivazioni che ledono le proprie prerogative e pregiudicano la posizione giuridica di cui l'Ente odierno istante è ex lege titolare;

**CONSIDERATO CHE** occorre pertanto procedere alla costituzione in giudizio e, pertanto, procedere al conferimento d'incarico per la resistenza in giudizio, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Avv. Francesco Cantobelli, nato a Lecce il 02/01/1967, con studio in Lecce alla Via Cavour n. 10, codice fiscale CNTFNC67A02E506P, p.iva 03319050757, pec francesco.cantobelli@pec.it ha espresso la sua disponibilità ad accettare l'incarico di difesa dell'Ager nei giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025 alle condizioni di cui alla unita convenzione, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento,00) comprensivo di R.s.g. 15% e oneri di legge (IVA e CAP), oltre spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;

- che il professionista indicato possiede gli elementi necessari conoscitivi per una efficace azione e assistenza legale date le competenze specifiche per un'adeguata difesa in giudizio, avendo già difeso l'ente in contenziosi aventi materia del tutto analoga, nella piena tutela dell'interesse pubblico in funzione delle specifiche e contingenti esigenze dell'Ager;

**DATO ATTO CHE** occorre procedere all'impegno della complessiva somma di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento,00), comprensiva di onorario, R.s.g. 15%, IVA e CAP per l'incarico affidato all'Avv. Francesco Cantobelli per i giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025, sul Bilancio di Previsione 2025/2027 Esercizio 2025 – Capitolo 100 art. 1 rubricato "Consulenze Struttura Operativa" in favore dei professionisti incaricati;

#### **VISTO:**

- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1717 del 29/11/2023;*
- *la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 30/10/2025 n. 3496.*

Tutto quanto su premesso

#### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERIRE** l'incarico di difesa per i giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025 all'Avv. Francesco Cantobelli, alle condizioni di incarico sopra indicate ed esplicitate nella convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
2. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento,00) comprensiva di onorario, R.s.g. 15%, IVA e CAP per l'incarico affidato all'Avv. Francesco Cantobelli per i suindicati giudizi sul Bilancio di Previsione 2025/2027 Esercizio 2025 – Capitolo 100 art. 1 rubricato "Consulenze Struttura Operativa" in favore dei professionisti incaricati;
3. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a mezzo pec al professionista incaricato;
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
5. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

### TRA

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – AGER (c.f. 93473040728), in persona del Direttore Generale Avv. Angelo Pansini (c.f. PNSNGL77L06A662G), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito Agenzia

e

l'Avv. Francesco Cantobelli, nato a Lecce il 02/01/1967, con studio in Lecce alla Via Cavour n. 10, c.f. CNTFNC67A02E506P, p.iva 03319050757, pec francesco.cantobelli@pec.it, in seguito professionista.

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale relativamente alla difesa dell'AGER nei giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Agenzia affida all'Avv. Francesco Cantobelli, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla per l'intervento nei giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025 rispettivamente proposti dai Comuni di Conversano e Polignano e da ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, del 30/10/2025 n. 3496.

#### **ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene pattuito nell'onorario unico forfettario di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento,00), comprensivo di R.s.g. 15% e oneri di legge (IVA e CAP), oltre spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia.

L'importo concordato, nel caso di eventuale notifica di motivi aggiunti da parte delle controparti in corso di causa, rimarrà invariato e non potrà essere integrato.

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte per le udienze) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

Resta inteso che, qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in base ai seguenti criteri:

- conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico immediatamente successiva alla fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;
- conclusione dell'incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell'intero importo concordato.

### **ART. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso stabilito all'art. 2 della presente convenzione di incarico verrà corrisposto a seguito di fattura emessa a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in Cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento. Il professionista incaricato potrà richiedere un acconto nella misura massima del 30% dell'importo stabilito con la presente convenzione all'avvenuta fase di introduzione e costituzione in giudizio, previa emissione di apposita fattura.

### **ART. 4) ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (atti e memorie proprie, motivi aggiunti, atti e memorie delle controparti, provvedimenti del giudice) nonché l'attività svolta in udienza ed i rinvii della causa, nonché ad informarsi da questa dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

### **ART. 5) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti ed alle somme liquidate a titolo di spese processuali in caso di loro soccombenza.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Francesco Cantobelli è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti all'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, si impegnano a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

#### **ART. 7) POLIZZA PROFESSIONALE**

L'Avv. Francesco Cantobelli dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. Generali n. 370326174 scadenza 06/05/2026.

Il professionista si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

#### **ART. 8) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari 17/12/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Francesco Cantobelli

Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di pagamento), 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Obblighi del professionista), 6 (Trattamento dei dati personali) e 7 (Polizza professionale).**

Bari 17/12/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

Avv. Francesco Cantobelli

Il Direttore Generale

Avv. Angelo Pansini

Estensore dell'Atto:  
Oronzo Castellano

Il Direttore Generale  
Avv. Angelo Pansini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Avv. Angelo Pansini, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere In attesa in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto.

<b>Impegno N. 116 del 17-12-2025</b> a Competenza CIG / Causa Escl. CIG: PRESTAZIONI	
5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 100 / Articolo 1 CONSULENZE LEGALI	
Causale	Giudizi dinnanzi il Consiglio di Stato r.g. 9370/2025 e 9281/2025. Conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore e Atto di impegno.
<b>Importo 2025</b>	<b>Euro 12.500,00</b>
Beneficiario	312 omissis

Modugno,

Il Direttore Generale  
Avv. Angelo Pansini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche*